

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Provincia di Potenza



Pubblicazione
Data _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23 del 29/09/2017

OGGETTO: Adozione del codice etico del Comune di Vietri di Potenza.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese settembre alle ore 19.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In sessione STRAORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

			PRESENTE	ASSENTE
1) GIORDANO	Christian	Sindaco	X	
2) RUSSO	Antonio	Consigliere	X	
3) PANTALENA	Franco	Consigliere	X	
4) PASCARETTA	Gerardo	Consigliere	X	
5) PASCARETTA	Michelina	Consigliere	X	
6) MANZELLA	Carmela	Consigliere	X	
7) PITTA	Laura	Consigliere	X	
8) VIGGIANO	Antonio	Consigliere	X	
9) GRANDE	Carmine	Consigliere	X	
10) D'ANDRAIA	Giovanni	Consigliere	X	
11) PICCIUOLO	Donato	Consigliere	X	
TOTALE			11	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor MANZELLA Carmela nella sua qualità di presidente del consiglio comunale
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (*art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267*) il Segretario Comunale dott.ssa Cinzia INNELLI.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ~~- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;~~

ai sensi dell'art. 49, co. 1, ed art. 151, co.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco, il quale fa presente che l'Amministrazione sta elaborando misure necessarie per la legalità, la rotazione e il rispetto delle regole. In tale conteso, è stato predisposto un codice etico in base al quale gli amministratori si obbligano al rispetto delle regole anche oltre ciò che prevede la legge. Per questo motivo, è intento dell'amministrazione dare massima pubblicità al codice portandolo a conoscenza anche delle scuole. Il codice, infatti, solo per fare un esempio, pone un limite ai regali che gli amministratori possono ricevere. Questo, a riprova del fatto che l'Amministrazione ritiene di notevole importanza avere il senso dell'onestà e della tutela della Pubblica Amministrazione. Avere, cioè, una condotta irreprensibile.

SENTITO l'intervento del consigliere GRANDE Carmine, il quale dichiara di condividere in pieno il codice e di sottoscriverlo:

AD UNANIMITÀ di voti resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di adottare il "Codice etico del Comune di Vietri di Potenza" nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo di che, su proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

AD UNANIMITÀ di voti resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato pprovato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MANZELLA Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cinzia INNELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione viene affissa all'ALBO PRETORIO del Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi per la prescritta pubblicazione, (*art.124, comma 1,D.Lgs. 267/2000*);

Dalla Residenza comunale li

Il Responsabile del Servizio
(Panariello Gerardo)

Carmine)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva perchè :
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000*)
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art.134, comma 3,D.Lgs. 267/2000*);

Dalla Residenza comunale li.....

Il Responsabile del Servizio

timbro

.....

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Provincia di Potenza



CODICE ETICO COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. in data

INDICE

<u>TITOLO I – PRINCIPI GENERALI</u>	3
<i>Art. 1 – Definizione di amministratore locale</i>	3
<i>Art. 2 – Oggetto del Codice Etico</i>	3
<i>Art. 3 – Perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'amministratore locale</i>	3

TITOLO II – LE FUNZIONI DELL'AMMINISTRATORE

3	
<i>Art. 4 – Principi informatori del mandato politico e rapporti con i cittadini</i>	3
<i>Art. 5 – Imparzialità</i>	4

TITOLO III – DIVIETI

<i>Art. 6 – Clientelismo</i>	4
<i>Art. 7 – Divieto di accettare regali</i>	5
<i>Art. 8 – Finanziamento dell'attività politica</i>	5
<i>Art. 9 – Conflitto d'interesse – Astensione</i>	5
<i>Art. 10 – Pressioni indebite</i>	5
<i>Art. 11 – Cumulo</i>	5
<i>Art. 12 – Corruzione</i>	5

TITOLO IV – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CON I TERZI

6	
<i>Art. 13 – Divieto di influenzare il regolare e corretto svolgimento dell'azione amministrativa</i>	6
<i>Art. 14 – Divieto di divulgare dati o informazioni acquisiti durante il mandato</i>	6
<i>Art. 15 – Rapporti con l'Autorità Giudiziaria</i>	6
<i>Art. 16 – Rispetto dei controlli interni ed esterni</i>	7

TITOLO V – TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA'

7	
<i>Art. 17 – Obbligo di rendicontare la propria attività</i>	7
<i>Art. 18 – Trasparenza verso i cittadini</i>	

TITOLO VI – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

<i>Art. 19 – Amministrazione condivisa</i>	8
--	---

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Inosservanza del Codice

Art. 21 – Sottoscrizione e diffusione del Codice

8

8

8

CODICE ETICO DEL COMUNE DI VIETRI DIPOTENZA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Definizione di amministratore locale

1. Ai fini del presente Codice, il termine "*amministratore locale*" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale primario o secondario, conferitogli o mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale) o di nomina da parte del Sindaco. Sono quindi da considerarsi *amministratori* : il Sindaco, la Giunta Comunale, i Consiglieri.

Articolo 2 - Oggetto del Codice Etico

1. Il presente codice contiene norme di comportamento che l'amministratore si impegna ad osservare nello svolgimento delle proprie funzioni,
2. Il Codice nasce dall'esigenza di garantire un maggior impegno da parte dei pubblici poteri nei confronti dei cittadini, affinché il Sindaco, i membri della Giunta Comunale, i Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni primarie, non solo osservino gli obblighi previsti dalla legge, ma adottino una condotta che si ispiri e sia guidata da principi etici e comportamentali che configurino un patto tra pubblici poteri e cittadini e che trovino fondamento nei principi della Costituzione Italiana.

Articolo 3 - Perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'amministratore locale

1. L'amministratore si impegna ad agire, nell'espletamento delle funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dallo Statuto Comunale, con diligenza, rettitudine e trasparenza, sempre nel pieno rispetto della legge e con la consapevolezza che nell'esercizio di tali funzioni si deve perseguire, sempre e solo, l'interesse pubblico generale, e non quello particolare di persone o di gruppi di persone, allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.
2. A tal fine, l'amministratore si impegna a svolgere il proprio mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine pubblica del Comune di Vietri di Potenza.

TITOLO II LE FUNZIONI DELL' AMMINISTRATORE

Articolo 4 - Principi informativi del mandato politico e rapporti con i cittadini

1. L'amministratore garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.
2. Dedicare la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento del proprio mandato.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.
4. L'amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini, nel favorire l'accesso alle informazioni e favorendo l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti.
5. Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, avviando azione penale a tutela della pubblica amministrazione.
6. L'amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.
7. L'amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento del proprio mandato, e propriamente:
 - assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
 - favorire la più ampia libertà di espressione;
 - evitare toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività e di prevaricazione.
8. L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso.
9. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

Articolo 5 – Imparzialità

1. Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, salute, razza, nazionalità, credenze religiose, non tiene conto di raccomandazioni e assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali, regolamentari e dei principi sanciti in questo Codice.

TITOLO III DIVIETI

Articolo 6 - Clientelismo

1. L'amministratore deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall'utilizzo delle prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell'interesse generale.
2. Deve astenersi dall'esercitare le proprie funzioni o dall'utilizzare le prerogative legate alla propria carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto. In particolare è vietato promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nelle scelte di fornitori di beni o servizi, nella comunicazione di informazioni o documenti.
3. Non sfrutta la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione al fine di ottenere vantaggi impropri.

Articolo 7 - Divieto di accettare regali

1. L'amministratore non può accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il valore di €. 100,00 (escluso i casi di usuali ricorrenze o festività particolari) da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune.
2. L'amministratore non accetta alcun tipo di vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da detti uffici, servizi o organizzazioni.

Articolo 8 – Finanziamento dell'attività politica

1. L'amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato.

Articolo 9 - Conflitto d'interesse - Astensione

1. Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo locale, l'amministratore si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto, che incidano sulla propria situazione economica o dei propri parenti ed affini entro il 4° grado, salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.

Articolo 10 - Pressioni indebite

2. L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere, dai dirigenti, dai dipendenti e da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.) l'esecuzione di qualsiasi attività o l'astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto, non previsto dalla legge.

Articolo 11 – Cumulo

1. L'amministratore si astiene dall'esercitare altri incarichi politici qualora ciò gli impedisca di esercitare le proprie funzioni nel pieno rispetto della legge e di quanto previsto dal presente Codice.
2. Si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle funzioni di amministratore o che, secondo le sue funzioni di amministratore, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Corruzione

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente. Non è quindi permesso corrispondere o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati cittadini, per condizionare o remunerare l'operato del proprio ufficio o farsi remunerare il proprio dovere d'ufficio o, comunque, per ottenere od offrire trattamenti di favore.

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CON I TERZI

Articolo 13 - Divieto di influenzare il regolare e corretto svolgimento dell'azione amministrativa

1. Fermo restando la netta separazione tra compiti di indirizzo e di controllo degli organi politici e compiti di gestione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, l'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e per scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile politico, nonché la motivazione del personale.
2. In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'amministratore deve assumere una decisione obiettiva e diligente.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile.
4. L'amministratore deve usare e custodire le risorse e i beni assegnati dall'Amministrazione con oculatezza e parsimonia, contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.
5. E' vietato appropriarsi di denaro o altra cosa mobile dell'Amministrazione di cui si è venuti in possesso in ragione del proprio ufficio ed è altresì vietato farne un uso personale.

Articolo 14 – Divieto di divulgare dati o informazioni acquisiti durante il mandato

1. L'amministratore è tenuto al rispetto del principio di riservatezza durante ed anche dopo la cessazione del proprio mandato, in particolare per la privacy dei soggetti terzi in merito ad informazioni, documenti, dati di cui è venuto a conoscenza e che sono considerati, secondo le disposizioni di legge vigenti, soggetti a tutela o a segreto o che comunque non possono essere utilizzati senza specifica autorizzazione.

Articolo 15 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. In presenza di indagini relative all'attività dell'ente, l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici. Deve altresì assicurare l'adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile. Anche in presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolarne l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie, nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
2. Nel caso in cui l'amministratore sia stato condannato in 1° grado e sia stato sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, e ogni altra fattispecie ricompresa nell'elenco di cui all'art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010, lo stesso si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.
3. In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore deve promuovere la costituzione di parte civile della propria amministrazione nel relativo processo.
4. Qualora nel territorio amministrato siano presenti beni confiscati alle organizzazioni criminali, l'amministratore deve – nei limiti delle proprie competenze – favorirne la conoscenza, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.

Articolo 16 - Rispetto dei controlli interni ed esterni

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore si astiene dall'ostacolare l'esercizio di controlli motivati e trasparenti dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.
2. Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità, fatto salvo i rimedi e/o i ricorsi d'legge.

TITOLO V TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

Articolo 17 - Obbligo di rendicontare la propria attività

1. L'accettazione e l'esercizio della funzione di amministratore comportano l'adesione al presente Codice, che si realizza tramite sottoscrizione del relativo modulo. Ciò costituisce un vincolo di responsabilità che l'amministratore assume nei confronti dei cittadini, ai quali è così assicurato uno strumento trasparente di valutazione della correttezza e dell'efficacia del suo operato.
2. L'amministratore deve dare conto – attraverso la presentazione e la pubblicazione di un documento di report e/o altri documenti relativo alle attività svolte – del rispetto degli obblighi del Codice e descrivere la corrispondenza tra obiettivi assunti alla base della sua azione e risultati ottenuti.

Articolo 18 - Trasparenza verso i cittadini

1. L'amministratore si impegna a garantire la piena trasparenza verso i cittadini; esso si assume in ogni circostanza la responsabilità delle decisioni e delle azioni proprie e degli organismi da esso diretti.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 19 – Amministrazione condivisa

1. L'amministratore si impegna affinché ogni cittadino abbia la possibilità di condividere e partecipare in maniera attiva alle iniziative che riguardano la cosa pubblica, attraverso l'eventuale realizzazione di una piattaforma digitale (con cui sarà possibile proporre o votare le singole iniziative), attraverso incontri a tema con i cittadini ed attraverso altri strumenti contemplati dalla Legge e dallo Statuto Comunale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Inosservanza del Codice

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, con il suo Ufficio, controllerà il rispetto del presente Codice da parte del Sindaco, dei membri della Giunta Comunale, dei Consiglieri con delega e

dei Collaboratori del Sindaco. In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, gli amministratori che sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni e si sono volontariamente impegnati in tal senso, devono assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l'ottemperanza.

2. In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell'assumere le misure previste dal Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio Comunale, i cittadini e i portatori di interessi possono sollecitare gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.

Articolo 21 – Sottoscrizione e diffusione del Codice

1. Ogni singolo amministratore si vincola al pieno rispetto del presente Codice Etico con la sottoscrizione di apposito modulo di adesione.
2. L'amministratore s'impegna ad aver letto e condiviso l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di conformarsi alle disposizioni del Codice stesso.
3. L'amministratore incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i massmedia.